



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
(Provincia di Livorno)

REGOLAMENTO
PER LE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.59 in data 08.09.2014 e
successivamente integrato e modificato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 6 in data 17.03.2023**

TITOLO I — Disposizioni generali.....	4
Art. 1 — Oggetto del Regolamento	4
Art.2 — Individuazione degli spazi e titoli abilitativi	4
TITOLO II - Parchi di divertimento.....	5
Art.3 — Parchi di divertimento.....	5
Art. 4 - Organico dei Parchi di divertimento tradizionali.....	6
Art. 5 - Richiesta di partecipazione	7
Art.6 - Determinazione della graduatoria.....	8
Art. 7 - Procedimento per l’assegnazione.....	8
Art. 8 - Sostituzioni, ampliamenti e cambi di attrazione	9
Art. 9 - Efficacia degli atti.....	9
Art.10 — Obblighi dell’assegnatario	10
Art. 11 — Mezzi di abitazione.....	11
Art. 12 – Sanzioni.....	12
Art. 13 — Subentri.....	12
Art. 14 — Sostituzione definitiva dell’attrazione	13
Art. 15 — Commissione di parco.....	13
Art. 16 — Attività complementari nel Parco.....	14
Art. 17 – Richiesta e rilascio autorizzazione temporanea per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante.....	14
TITOLO III — Complessi di attrazioni, singole attrazioni e teatri viaggianti.....	15
Art. 18 - Ubicazione e frequenza delle manifestazioni.....	15
Art. 19 — Domanda per l’installazione	15
Art. 20 — Criteri di concessione.....	17
Art. 21 — Obblighi	18
Art. 22 — Disciplina d’uso	20
Art. 23 – Sanzioni.....	20
Art. 24 – Richiesta e rilascio autorizzazione temporanea per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante.....	20

TITOLO IV — Circhi.....	21
Art. 25 - Ubicazione e frequenza delle manifestazioni.....	21
Art. 26 — Domanda per l’installazione	21
Art. 27 — Criteri di concessione.....	22
Art. 28 — Disciplina d’uso	23
Art. 29 — Obblighi dell’imprenditore circense	23
Art. 30 – Richiesta e rilascio autorizzazione temporanea per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante.....	24
TITOLO V— Norme finali e transitorie	25
Art. 31 — Attività di controllo	25
Art. 32 — Norme finali	25

TITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 — OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, è emanato ai sensi dell'articolo 9 della legge 18.3.1968 n.337 recante "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante", disciplina l'assegnazione delle aree per l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante e per l'installazione delle relative attrazioni sul territorio del Comune di Campo nell'Elba, nonché le modalità di Svolgimento delle stesse.

2 .Ulteriori disposizioni in materia sono contenute nel Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con regio decreto 18.6.1931 n.773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel Decreto Ministero dell'Interno 18 Maggio 2007, coordinato con le modifiche di cui al DM 13 dicembre 2012, "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante".

ART.2 — INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI E TITOLI ABILITATIVI

1. L'assegnazione di spazi per le attività di cui all'art.1 può avvenire nell'ambito di parchi unitari, istituiti in periodi specifici dell'anno, o mediante assegnazione di singoli spazi autonomi a complessi o singole attrazioni.

2. Le aree destinate, i periodi e le modalità di svolgimento delle attività dello spettacolo viaggiante sono individuate con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

3. L'assegnazione dell'area comunale avviene con provvedimento dirigenziale di concessione dello spazio pubblico, con le modalità previste dalla relativa vigente normativa comunale.

4. Le aree possono essere assegnate agli esercenti dello spettacolo viaggiante a condizione che:

- L'esercente sia in possesso della licenza per spettacolo viaggiante rilasciata dal Comune di residenza o sede del domicilio, ai sensi dell'art.69 del R.D. 773/1931;
- L'attrazione da installare indicata nella licenza sia compresa nell'elenco ministeriale di cui all'art.4 della legge 337/1968;
- L'esercente sia iscritto nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

5. Lo svolgimento dell'attività è altresì subordinato alla verifica di pubblica sicurezza prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S.

6. Anche l'esercizio di attività di spettacolo viaggiante in aree private è soggetto ad autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, secondo le norme del presente Regolamento, previo nullaosta del proprietario dell'area interessata ed eventuale commissione di vigilanza.

7. Il concessionario risponde per il proprio operato e per quello di dipendenti e collaboratori, se dallo stesso derivino danni ad altri. Ogni responsabilità per i danni causati e derivati, sia direttamente che indirettamente, ivi incluse le fasi di accesso, montaggio, smontaggio e allontanamento, è a totale carico del concessionario. L'Amministrazione comunale non si assume responsabilità alcuna verso il concessionario e verso terzi per qualsiasi imprevisto derivante dall'occupazione del suolo e dall'installazione, esercizio e smontaggio delle attrazioni.

8. In caso di mancato aggiornamento si intendono confermate le aree deliberate l'anno precedente.

TITOLO II - PARCHI DI DIVERTIMENTO

ART.3 — PARCHI DI DIVERTIMENTO

Sono considerati parchi divertimento i complessi organizzati di attrazioni di spettacolo viaggiante, costituiti da un minimo di 10 (dieci) attrazioni.

Nel Comune di Campo nell'Elba è previsto un solo Parco divertimenti all'anno

Il parco tradizionale del Comune di Campo nell'Elba è:

- Parco Divertimenti Luna Park: dal 15 ottobre al 31 dicembre di ogni anno per massimo 25 giorni e un minimo di 10

La Giunta Comunale ha facoltà di prevedere, con apposita deliberazione, ulteriori parchi di realizzazione

occasionale, definendo contestualmente l'area interessata, il *numero* delle attrazioni ammesse e il periodo.

Nel caso la concessione per Luna Park richiasta sia superiore a 15 giorni escluso i periodi concessi per il montaggio e smontaggio attrazioni, sarà esente dal solo pagamento del canone unico di suolo pubblico.

ART. 4 - ORGANICO DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO TRADIZIONALI

Sulla base dell'area individuata nella Delibera di Giunta e del numero di attrazioni, viene stabilito l'organico ottimale del parco fra le seguenti categorie

- Grandi attrazioni
- Medie attrazioni
- Piccole attrazioni
- (esclusa giostra novità)

Qualora rimangano degli spazi disponibili, al fine di incentivare l'interesse del pubblico, può essere inserita nell' organico del parco al termine della graduatoria e senza attribuzione di alcun punteggio in base agli spazi disponibili le attrazioni novità. Nella compilazione della domanda di concessione deve essere esplicitamente richiesta la partecipazione al parco divertimenti come "**novità**".

La qualifica di "attrazione novità" è attribuibile ad una attrazione avente, sulla base dell'Elenco Interministeriale di cui all'art. 4, sezione I, della Legge Legge n.337 del 18/3/68, tipologia e caratteristiche diverse da quelle frequentatrici nonché da tutte quelle che hanno partecipato alle 6 edizioni precedenti del Luna Park riguardo al quale viene valutato l'inserimento.

Ai fini del presente articolo rientrano nella stessa tipologia o tipo le attrazioni ricomprese nella stessa classificazione ministeriale nonché quelle che presentano caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche uguali o simili indipendentemente dalla categoria in cui sono classificate.

Sono altresì considerate novità quelle attrazioni, provviste di licenza ex art.69 T.U.L.P.S. oppure di documentazione attestante l'avvenuta richiesta di inserimento nell'elenco Ministeriale di cui all'art.4 della L.337/68, che non hanno alcuna caratteristica peculiare in comune con quelle facenti parte del parco e che non costituiscono innovazioni o modificazioni di attrazioni esistenti.

Verranno prese in considerazione con i criteri di cui sopra le domande sulle quali sarà esplicitamente indicato il termine "**novità**".

Qualora non siano presentate domande con caratteristiche di cui al precedente comma, l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può inserire nello spazio destinato alla novità un'attrazione non compresa nell' organico del parco.

Attività complementari: tali attività sono ammesse nella misura prevista dall'art. 16 del presente regolamento secondo le previsioni stabilite in delibera.

L'amministrazione comunale stabilirà le ammissioni per ogni attività conformemente all'area di cui al comma 1 e tenuto conto delle domande pervenute e delle aree disponibili e di quando stabilito nella Delibera di Giunta.

Su tale base verranno rilasciate le concessioni agli esercenti secondo l'ordine di graduatoria, suddivisa per categorie.

Modificazioni alla planimetria e/o all' organico di cui al presente articolo, che potranno rendersi necessarie per cause di forza maggiore, potranno essere introdotte dalla Giunta Comunale sentite le organizzazioni di categoria L. 337/68.

ART. 5 - RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

1. La richiesta di partecipazione ai parchi è presentata digitalmente al competente Ufficio comunale SUAP nei termini di seguito indicati almeno 120 giorni prima dello svolgimento della manifestazione (farà fede la data di protocollo/SUAP). Qualora la domanda per parco divertimenti "Luna Park" viene richiesta in forma associata, rappresentati da un unico gestore, con un numero di attrazioni superiore a 10, sarà valutato come unico parco divertimento e pertanto non potranno essere svolti ulteriori parchi nell'anno in corso.

2. In essa il richiedente deve' dichiarare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del DPR 445/2000, quanto segue:

- generalità del titolare (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza, codice fiscale e partita IVA, recapito telefonico, recapito e-mail; per le società tali dati sono relativi al legale rappresentante e alla società);
- iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, indicando numero e data di iscrizione;
- tipologia e precise indicazioni dell'attrazione, in base all'elenco ministeriale di cui all'art.4 del DM 337/1968;
- i dati di ingombro dell'attrazione con le relative pertinenze (cassa, pedana, ...), considerando le connesse distanze di sicurezza, evidenziando eventuali esigenze di variazione rispetto all'anno precedente;
- il numero e l'ingombro dei mezzi di servizio, con relative targhe e dimensioni dell'area occupata.

3. Alla domanda devono essere allegati:

- copia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore;
- planimetria dell'attrazione con evidenziato ogni tipo di ingombro;
- copia della licenza d'esercizio rilasciata dal Comune di residenza (art. 69 T.U.L.P.S.);

- copia dei contratti e della documentazione inerente eventuali cessioni, subentri o modifiche dell'attività;
- copia di idonea polizza assicurativa R.C. valida per tutta la durata della manifestazione;
- copia della certificazione attestante il codice identificativo per ogni singola attrazione;
- copia del libretto di uso e manutenzione, il log book aggiornato con le verifiche periodiche annuali, correttamente compilati ai sensi del D.M. 18/05/2007;
- collaudo annuale dell'attrazione;
- autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali.

ART.6 - DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Sulla base delle domande pervenute, viene determinata — con apposito provvedimento dirigenziale la graduatoria per l'assegnazione degli spazi, tenendo conto delle attrazioni previste per tipologia e del punteggio attribuito al richiedente, così articolato:

a) 10 punti per ogni frequenza alla stessa manifestazione, calcolata nei 15 anni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento;

b) 1 punto per ogni domanda regolarmente presentata per la stessa manifestazione, a cui non è conseguita la partecipazione;

1. A parità di punteggio, ha diritto di priorità l'operatore con maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio; in caso di ulteriore parità l'assegnazione è effettuata a favore dell'operatore che da più tempo partecipa al parco.

2. I dati relativi alla frequenza in edizioni effettuate in precedenza, già in possesso dall'Amministrazione Comunale all'entrata in vigore del presente Regolamento e necessari per stilare la graduatoria, si considerano validi.

ART. 7 - PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE

L'esito delle graduatorie sono comunicate agli interessati almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Nei successivi 10 giorni il richiedente trasmette al SUAP la comprova degli avvenuti adempimenti, di cui al successivo comma 4, Il SUAP comunica all'interessato l'assegnazione, con le prescrizioni ed obblighi eventualmente necessari per il corretto svolgimento dell'attività.

Le eventuali rinunce devono pervenire entro 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Le rinunce effettuate oltre tale data sono penalizzate con l'esclusione dall'edizione successiva, salvo gravi motivi di salute del titolare, dei parenti di primo grado, del coniuge o del convivente adeguatamente certificati da medici del servizio sanitario o causa di forza maggiore per guasti improvvisi o sinistri accertati. È consentito all'esercente che abbia un minimo di tre anni di partecipazione indipendentemente dal tipo di attrazione, di richiedere un anno d' aspettativa senza perdere alcun diritto, ad esclusione del punteggio attribuito alla partecipazione ed alla presentazione della domanda per tale anno. Tale aspettativa potrà essere richiesta al massimo ogni tre anni di effettiva partecipazione.

L'assegnazione è subordinata al pagamento dell'eventuale canone di occupazione del suolo pubblico, nei termini stabiliti dal Comune, e di tutti gli altri tributi che l'esercente deve pagare all'ente, in conformità alle normative e regolamenti vigenti.

ART. 8 - SOSTITUZIONI, AMPLIAMENTI E CAMBI DI ATTRAZIONE

1. Le variazioni di superficie, in aumento o riduzione, e o la sostituzione dell'attrazione (con altra attrazione della stessa tipologia o con altra attrazione di diversa tipologia) possono essere consentite a condizione che non comportino l'esclusione o la penalizzazione dimensionale di altre attrazioni già facenti parte del Parco e che siano compatibili con l'organico del parco stesso.

2. In caso di sinistro, adeguatamente documentato, il Dirigente comunale può consentire la sostituzione dell'attrazione ammessa con un'altra dello stesso tipo, sempre che l'attrazione, anche se di terzi, sia gestita dal soggetto assegnatario. La sostituzione non comporta penalizzazioni di punteggio per l'interessato.

3. Dovrà essere inoltre allegata documentazione fotografica sia della attrazione in riparazione che di quella con la quale si intende sostituirla al fine di una corretta valutazione delle analogie esistenti.

4. La richiesta di sostituzione deve essere presentata al competente Ufficio comunale almeno 60 giorni prima della data di manifestazione, al fine di inviare alla Commissione di Vigilanza la documentazione in tempo utile qualora sia necessaria.

ART. 9 - EFFICACIA DEGLI ATTI

1. Gli atti di assenso all'uso di suolo comunale sono temporanei, strettamente personali e non esonerano il titolare dal munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre norme.

2. In particolare l'utilizzazione dell'area assegnata è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale ed indicate nel provvedimento

rilasciato nonché di quelle eventualmente impartite dalla Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli.

3. L'assegnatario deve gestire direttamente l'attrazione; nella gestione può essere coadiuvato dai componenti del nucleo familiare. Nel caso in cui sia titolare di più attrazioni, o in caso di certificato impedimento, può essere sostituito da un rappresentante in possesso dei requisiti;

ART.10 — OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO

1. Il concessionario, successivamente al ritiro della concessione per l'occupazione del suolo pubblico, dovrà produrre la seguente documentazione:

- a) Certificato di corretto montaggio delle strutture e degli impianti, a firma di professionista abilitato e dichiarazione di conformità (da produrre ad installazione avvenuta);
- b) Dichiarazione circa il numero e il tipo d'estintori in dotazione, ove prescritti;
- c) Qualora vengano installati materiali scenici e/o di arredo (tenda, moquette, ecc.), dichiarazione di corretta posa in opera a firma dell'installatore, da cui si evincano tipologia, dati commerciali d'identificazione e ubicazione dei materiali installati, classificati ai fini della reazione al fuoco ed alla quale devono essere allegare le dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del fornitore e le copie dell'omologazione ministeriale del prototipo (D.M. 04/05/98), o quanto diversamente richiesto dalla Commissione di Vigilanza.

2. Qualora le dichiarazioni rese, i dati forniti o la documentazione allegata in ottemperanza a quanto previsto dal presente regolamento siano incompleti, non corrispondenti alla realtà o non siano stati integrati nei termini, al richiedente sarà in qualunque momento revocata la concessione e, nel caso di una pluralità di domande, si procederà all'assegnazione in favore del successivo avente diritto.

Il concessionario deve inoltre:

- a) Provvedere a proprie spese all'allacciamento elettrico delle attrazioni;
- b) Munirsi degli ulteriori permessi previsti dalle norme vigenti, nonché adempiere alle ulteriori prescrizioni eventualmente dettate dalla Commissione di Vigilanza dei Pubblici Spettacoli e dalle altre autorità competenti, producendo le eventuali altre documentazioni prescritte;
- c) Provvedere a proprie spese e tramite i servizi competenti, alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti, che andranno raccolti in recipienti chiusi, nonché alla pulizia dell'area;

3. Nel corso dell'attività del Parco, il concessionario dovrà rispettare i seguenti obblighi:

- a) rispettare gli orari di apertura e chiusura eventualmente stabiliti dal Comune;
 - b) occupare l'area assegnata, per tutto il periodo della manifestazione, con l'attrazione o le attrazioni per le quali è stata concessa l'area, con il medesimo ingombro e caratteristiche di cui alla concessione;
 - c) offrire, per tutto il periodo e l'orario della manifestazione, l'attrazione a tutti coloro che intendano fruirne;
 - d) contenere le emissioni sonore nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia;
 - e) mantenere l'area assegnata in condizioni di pulizia e decoro;
 - f) esporre in modo chiaro e ben visibile (sul fronte della cassa, o comunque in modo che sia facilmente leggibile dagli interessati) il cartellino prezzi;
 - g) restituire l'area, ad avvenuto smontaggio dell'attrazione, nelle medesime condizioni in cui è stata ricevuta;
 - h) tenere mezzi non autorizzati all'esterno dell'area del parco e non circolare con veicoli al suo interno;
 - i) L'occupazione delle aree concesse per le attrazioni per il montaggio e smontaggio non può avvenire prima di 7 giorni dall'inizio del parco divertimenti e deve terminare non oltre 7 giorni dalla fine o comunque come stabilito nelle prescrizioni
4. Il concessionario è responsabile per tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia a persone e/o a cose.

ART. 11 — MEZZI DI ABITAZIONE

1. La Giunta Comunale individua, con propria deliberazione, sentita la Polizia Municipale, le aree comunali disponibili per lo stazionamento di caravan o case mobili ed eventualmente i rimorchi e i veicoli necessari per il trasporto delle attrazioni degli esercenti lo spettacolo viaggiante autorizzati ad operare sul territorio comunale, nonché le modalità e i limiti entro i quali lo stesso è ammesso.
2. Con apposita ordinanza verranno disciplinati, di volta in volta, i tempi di permanenza di caravan e case mobili utilizzati come abitazioni dagli esercenti dello spettacolo viaggiante ed eventualmente, spazio permettendo, dei rimorchi e i veicoli necessari per il trasporto delle attrazioni degli stessi. Nello stesso provvedimento possono essere stabilite specifiche modalità di comportamento o disposizioni in relazione allo stazionamento e alla presenza delle persone nelle abitazioni, in osservanza della deliberazione di cui al comma 1.
3. All'atto della domanda di concessione gli esercenti dello spettacolo viaggiante devono dichiarare il numero di caravan o case mobili con le relative misure di ingombro e le targhe, nei limiti previsti dalla suddetta deliberazione della Giunta Comunale.

4. I mezzi di abitazione mobile non possono essere parcheggiati nell'area adibita a parco, ma devono essere parcheggiati nelle aree indicate dall'Amministrazione Comunale, gli stessi devono essere disposti di impianti elettrici a norma e antincendio adeguati.
5. L'occupazione di tali aree con i suddetti mezzi non può avvenire prima di 7 giorni dall'inizio del parco divertimenti e deve terminare non oltre 7 giorni dalla fine e comunque come stabilito nell'apposita ordinanza.
6. Il Comune provvederà, su richiesta e contestualmente alla consegna del provvedimento di assegnazione, appositi contrassegni per ogni mezzo al seguito, che dovrà essere esposto in modo ben visibile per consentire i relativi controlli.
7. Gli operatori sono obbligati al pagamento delle forniture idrica e di energia elettrica, nonché degli oneri per la pulizia e la raccolta e smaltimento dei rifiuti, eventualmente dovuti in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa comunale.
8. Gli operatori sono obbligati ad effettuare la raccolta differenziata con le modalità previste nel Comune di Campo nell'Elba sia presso le attrazioni, sia presso i mezzi di abitazione

ART. 12 – SANZIONI

1. La violazione degli obblighi o dei divieti posti comporta la sanzione pecuniaria di cui all'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000
2. Il Comune può commissionare oltre alla sanzione prevista al precedente articolo anche l'esclusione per l'anno successivo alla partecipazione alle manifestazioni
3. In caso di mancata partecipazione alla manifestazione, in assenza di giustificati e comprovati motivi documentati nei termini previsti, è prevista l'esclusione dalla partecipazione all'edizione successiva del Parco.
4. In caso di grave inadempimento alle prescrizioni del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale può imporre, oltre alle sanzioni specificamente previste, anche l'immediato allontanamento senza diritto a rimborso alcuno.

ART. 13 — SUBENTRI

1. Il sub ingresso, per successione per cause di morte, nella titolarità dell'azienda comporta il riconoscimento dei relativi punteggi di frequenza ed anzianità di domanda;
2. La cessione dell'attrazione è comprovata con l'esibizione del relativo atto notarile e dalla annotazione conseguente sui documenti di registrazione dell'attuazione di cui trattasi.

ART. 14 — SOSTITUZIONE DEFINITIVA DELL'ATTRAZIONE

Premesso che per "CATEGORIA" si intende la fascia in cui sono collocate le diverse attrazioni (grande, media, piccola), che per tipologia o "tipo" si intende l'attrazione all'interno delle singole fasce si stabilisce che:

- a) Il punteggio di cui all'art.7 rimane invariato se l'attrazione precedentemente installata viene sostituita con altra dello stesso tipo e dimensione ovvero dello stesso tipo e di dimensioni inferiori;
- b) Il punteggio di cui all'art. 7 rimane invariato anche in caso di sostituzione di attrazione con altra ricompresa all'interno della medesima categoria ma di tipo diverso e con dimensioni uguali o inferiori alla vecchia attrazione, sempreché prevista dall'organico di cui all'art. 4;
- c) L'ampliamento o la sostituzione dell'attrazione che comporti un aumento delle dimensioni della stessa, comporterà una riduzione di punteggio di cui all'art. 7 di 20 punti;
- d) Per aumento delle dimensioni si intende sia l'aumento della superficie occupata espressa in metri quadrati sia l'aumento del fronte dell'attrazione espresso in metri lineari;
- e) La sostituzione di attrazione di una categoria con attrazione di altre categorie, comporta una riduzione del punteggio di cui all'art. 7 di 10 punti.

La valutazione delle domande di ampliamento e/o sostituzione di attrazione, verrà effettuata conformemente alla planimetria ed all'organico ottimale di cui all'art.4 e compatibilmente alla disponibilità di superficie, salvaguardando l'area destinata alle attrazioni novità e tenendo conto del punteggio totale posseduto nella graduatoria dell'anno precedente.

La posizione, nella planimetria del parco, di attrazioni conseguente ai cambi, sostituzioni e ampliamenti, previste dal presente articolo, non dovrà pregiudicare i diritti di altri partecipanti al parco e la sicurezza dello stesso.

ART. 15 — COMMISSIONE DI PARCO

I partecipanti al Parco possono provvedere, anche attraverso apposita assemblea, alla nomina di una Commissione di parco, composta da non più di tre concessionari, scelti tra i frequentatori, con lo scopo di promuovere iniziative di immagine e di promozione per il periodo della manifestazione, formulare proposte di miglioramento all'Amministrazione Comunale, fornire collaborazione per la migliore organizzazione della manifestazione e per la corretta installazione delle attrazioni.

ART. 16 — ATTIVITÀ COMPLEMENTARI NEL PARCO

1. Sono considerate attività complementari ai parchi di divertimento i banchi e gli stand alimentari per la vendita di "dolciumi", di "zucchero filato", di "pop corn" e quelli per la somministrazione di "alimenti e bevande" attrezzati o compatibili per l'attività al seguito dei parchi di divertimento ed inseriti all'interno delle aree dei parchi stessi.
2. La collocazione di tali attività deve essere prevista nella delibera di giunta di cui all'Art. 2 del presente regolamento e deve essere effettuata in modo tale da non ostacolare la sicurezza delle attrazioni.
3. Le attività complementari operanti nel parco sono soggette alla disciplina dalla L.R. 62/2018 e successive modificazioni. Dette attività devono inoltre osservare le norme di cui al presente regolamento per quanto compatibili e le specifiche norme di prevenzione incendi per le attività operanti all'interno dei parchi di divertimento e tutte le altre norme edilizie e ambientali.
4. Nei limiti e nel rispetto delle norme vigenti in materia di commercio e somministrazione su aree pubbliche ed in materia igienico-sanitaria, anche al fine di ridurre al minimo effetti negativi sulle abitazioni circostanti.
5. Le prescrizioni previste per le attrazioni dello spettacolo viaggiante, sia per l'inoltro delle domande di partecipazione che per l'installazione, l'esercizio e lo smontaggio, valgono anche per le strutture al presente articolo.

ART. 17 – RICHIESTA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE.

L' autorizzazione temporanea per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante sono concesse agli esercenti a condizione che:

- a) siano in possesso della licenza per spettacolo viaggiante, rilasciata dal Comune di residenza anagrafica se trattasi di impresa individuale o dal Comune ove la società ha la propria sede legale ai sensi dell'art. 69 T.U.LP.S.;
- b) l'attrazione da installare indicata nella licenza sia compresa nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4, Legge n. 337/1968 e rispetti i requisiti previsti dal D.M. 18/05/2007 relativo a "Norme di Sicurezza per le Attività di Spettacolo Viaggiante";

L'esercente contestualmente alla domanda di concessione di suolo pubblico richiedere anche l'autorizzazione temporanea all' esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante.

Una volta rilasciata la concessione dal competente ufficio, e preso possesso dell'area concessa con le strutture autorizzate, l'ufficio di Polizia Municipale, acquisiti tutti gli atti necessari tramite SUAP ed eventualmente richieste le dovute integrazioni, rilascia nel più breve tempo possibile e comunque prima dell'inizio della manifestazione l'autorizzazione

temporanea all' esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante riportando eventualmente anche altre prescrizioni o obblighi per lo svolgimento della manifestazione.

La richiesta per la commissione di vigilanza, qualora sia prevista, dovrà essere esplicitamente richiesta al Comune dai concessionari contestualmente alla domanda di concessione.

TITOLO III — COMPLESSI DI ATTRAZIONI, SINGOLE ATTRAZIONI E TEATRI VIAGGIANTI

ART. 18 - UBICAZIONE E FREQUENZA DELLE MANIFESTAZIONI

1. L'installazione di complessi o singole attrazioni dello spettacolo viaggiante non costituenti parchi di divertimento, è consentita nelle aree a ciò destinate, pubbliche e private, purché idonee per dimensione e localizzazione, previa deliberazione in merito da parte della Giunta Comunale, che ne individua il periodo di concessione (temporanea per più mesi/frazioni di mesi o permanente un anno / più di un anno), e il numero di singole attrazioni fra le varie categorie di cui all'art.4 della legge 337/1968.

2. Non è concessa più di una manifestazione annuale a concessionari diversi per la stessa attrazione o complesso, ricadenti nella stessa area e per lo stesso periodo, nel caso di domande concorrenti l'ordine di precedenza è dato dall'ordine di ricezione della domanda al protocollo SUAP.

3. Possono essere rilasciate concessioni permanenti e rinnovabili per più anni, anche tramite avviso pubblico, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, che ne stabilisce le modalità e i criteri di rilascio sentiti i settori comunali competenti in urbanistica e polizia locale, anche con riferimento ad eventuali attività complementari.

4. La Giunta Comunale può altresì consentire, in occasione di manifestazioni organizzate dal Comune e festività civili o religiose, l'installazione di attrazioni di spettacolo viaggiante.

ART. 19 — DOMANDA PER L'INSTALLAZIONE

1. Chiunque intenda collocare ed esercitare nel territorio del Comune, su aree pubbliche o private, un complesso o singola attrazione dello spettacolo viaggiante deve presentare apposita domanda al Comune almeno 120 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

2. La richiesta di concessione è presentata digitalmente al competente Ufficio comunale SUAP nei termini di seguito indicati.

3. In essa il richiedente deve' dichiarare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del DPR 445/2000, quanto segue:

- Generalità del titolare (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza, codice fiscale e partita IVA, recapito telefonico, recapito e-mail; per le società tali dati sono relativi al legale rappresentante e alla società)
- Iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, indicando numero e data di iscrizione
- Tipologia e precise indicazioni dell'attrazione, in base all'elenco ministeriale di cui all'art.4 del DM 337/1968
- I dati di ingombro dell'attrazione con le relative pertinenze (cassa, pedana, ...), considerando le connesse distanze di sicurezza, evidenziando eventuali esigenze di variazione rispetto all'anno precedente
- Il numero e l'ingombro dei mezzi di servizio, con relative targhe e dimensioni dell'area occupata

4. Alla domanda devono essere allegati:

- copia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore;
- planimetria dell'attrazione con evidenziato ogni tipo di ingombro;
- copia della licenza d'esercizio rilasciata dal Comune di residenza (art. 69 T.U.L.P.S.);
- copia dei contratti e della documentazione inerente eventuali cessioni, subentri o modifiche dell'attività;
- copia di idonea polizza assicurativa R.C. valida per tutta la durata della manifestazione;
- copia della certificazione attestante il codice identificativo per ogni singola attrazione;
- copia del libretto di uso e manutenzione, il log book aggiornato con le verifiche periodiche annuali, correttamente compilati ai sensi del D.M. 18/05/2007;
- collaudo annuale dell'attrazione;
- autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali,
- autorizzazione al trattamento dei dati personali.

5. Nella domanda si deve inoltre dichiarare:

- L'ubicazione dell'area ed il periodo per il quale si intende occuparla;
- La distribuzione planimetrica delle varie componenti costitutive dell'insediamento;
- Il programma degli spettacoli.

6. In occasione di feste private organizzate su suolo pubblico, quali festival politici, festival musicali, sagre, feste di contrada e similari, può essere autorizzata l'installazione di singole

attrazioni o di piccoli complessi di attrazioni. In tal caso l'organizzatore della manifestazione dovrà formulare la richiesta anche per i singoli esercenti dello spettacolo viaggiante.

Le singole attrazioni o i complessi di attrazioni dovranno essere rappresentati e descritti nella planimetria generale nonché nella relazione tecnica (Piano di Sicurezza) relativa alla manifestazione ospitante, da presentare agli Uffici competenti ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.

Gli esercenti le attrazioni autorizzate sono tenuti al pagamento del canone di suolo pubblico e di tutti gli oneri e tributi previsti, salvo il caso in cui l'attrazione viene messa a disposizione del pubblico senza pagamento di alcun biglietto.

7. Le domande che perverranno all'Amministrazione Comunale incomplete non saranno prese in considerazione.

ART. 20 — CRITERI DI CONCESSIONE

1. L'istruttoria delle domande è effettuata dal competente ufficio comunale, previo esame della disponibilità dell'area richiesta, con la priorità data dall'ordine di arrivo al protocollo dell'Ente, compatibilmente con la natura degli spettacoli e delle attività esercitate. Dall'esito dell'istruttoria il competente ufficio comunale rilascerà la relativa concessione all'occupazione del suolo pubblico.

2. L'esito della domanda è comunicato agli interessati almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.

3. Ai concessionari può essere, prima del rilascio della concessione, un deposito cauzionale in un ammontare determinato dall'Ufficio comunale competente, entro il termine stabilito.

4. Il concessionario conferma la propria partecipazione o la sua rinuncia entro il termine stabilito dal Comune.

5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento anticipato del canone di occupazione del suolo pubblico e degli altri tributi da corrispondere, in conformità alle normative vigenti che dovranno essere presentati prima del ritiro della concessione.

6. Il concessionario, nel caso in cui:

- a) Rinunci alla concessione senza valida giustificazione, comprovata da relativa documentazione, oltre il termine stabilito dal Comune;
- b) non versi gli importi previsti dal presente Regolamento;
- c) non rispetti i tempi previsti nella concessione relativi al montaggio, inizio, fine e smontaggio;

d) fornisca all'Amministrazione Comunale notizie o dichiarazioni non veritiere; non potrà svolgere attività di spettacolo viaggiante nel Comune di Campo nell'Elba, nell'anno in corso e in quello successivo.

7. E' a carico dei concessionari l'onere di munirsi obbligatoriamente di apposita polizza assicurativa, agli effetti della responsabilità civile verso terzi.

ART. 21 — OBBLIGHI

1. Il concessionario, successivamente al ritiro della concessione per l'occupazione del suolo pubblico, dovrà produrre la seguente documentazione:

a) Certificato di corretto montaggio delle strutture e degli impianti, a firma di professionista abilitato e dichiarazione di conformità (da produrre ad installazione avvenuta);

b) Dichiarazione circa il numero e il tipo d'estintori in dotazione, ove prescritti;

c) Qualora vengano installati materiali scenici e/o di arredo (tenda, moquette, ecc.), dichiarazione di corretta posa in opera a firma dell'installatore, da cui si evincano tipologia, dati commerciali d'identificazione e ubicazione dei materiali installati, classificati ai fini della reazione al fuoco ed alla quale devono essere allegate le dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del fornitore e le copie dell'omologazione ministeriale del prototipo (D.M. 04/05/98 Allegato II punto 2), o quanto diversamente richiesto dalla Commissione di Vigilanza.

2. Qualora le dichiarazioni rese, i dati forniti o la documentazione allegata in ottemperanza a quanto previsto dal presente regolamento siano incompleti, non corrispondenti alla realtà o non siano stati integrati nei termini, al richiedente sarà in qualunque momento revocata la concessione e, nel caso di una pluralità di domande, si procederà all'assegnazione in favore del successivo avente diritto.

3. Il concessionario deve inoltre:

a) Provvedere a proprie spese all'allacciamento elettrico delle attrazioni, fermo restando il divieto assoluto di utilizzare quello di altri operatori;

b) Munirsi degli ulteriori permessi previsti dalle norme vigenti, nonché adempiere alle ulteriori prescrizioni eventualmente dettate dalla Commissione di Vigilanza dei Pubblici Spettacoli e dalle altre autorità competenti, producendo le eventuali altre documentazioni prescritte;

c) Provvedere a proprie spese e tramite i servizi competenti, alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti, che andranno raccolti in recipienti chiusi, nonché alla pulizia dell'area.

4. Nel corso dell'attività, il concessionario dovrà rispettare i seguenti obblighi:

- a) rispettare gli orari di apertura e chiusura eventualmente stabiliti dal Comune;
- b) occupare l'area assegnata, per tutto il periodo della manifestazione, con l'attrazione o le attrazioni per le quali è stata concessa l'area, con il medesimo ingombro e caratteristiche di cui alla concessione;
- c) offrire, per tutto il periodo e l'orario della manifestazione, l'attrazione a tutti coloro che intendano fruirne;
- d) contenere le emissioni sonore nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia;
- e) mantenere l'area assegnata in condizioni di pulizia e decoro;
- f) esporre in modo chiaro e ben visibile (sul fronte della cassa, o comunque in modo che sia facilmente leggibile dagli interessati) il cartellino prezzi;
- g) restituire l'area, ad avvenuto smontaggio dell'attrazione, nelle medesime condizioni in cui è stata ricevuta;
- h) tenere mezzi non autorizzati all'esterno dell'area e non circolare con veicoli al suo interno;
- i) Rispettare gli obblighi contenuti nell'atto di concessione;
- j) Concludere gli spettacoli non oltre le ore 24;
- k) Garantire adeguate condizioni di sicurezza, sia per la permanenza sia per l'accesso e il deflusso degli spettatori;
- l) Rispettare la normativa vigente in materia di emissioni sonore;
- m) Tenere sempre l'area, pubblica o privata, in condizioni di decoro e pulizia;
- n) Restituire l'area utilizzata nelle condizioni di ricevimento.

5. Il concessionario è responsabile per tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia a persone e/o a cose.

6. E' vietato sub-concedere l'area a terzi.

7. Ove necessario per l'esercizio delle attività e in conformità con la vigente normativa in materia, le attrezzature installate, prima dell'inizio delle attività, devono essere sottoposte a controllo da parte della Commissione di Vigilanza dei Pubblici Spettacoli.

8. La violazione degli obblighi e dei divieti posti comporta, oltre alla sanzione pecuniaria di cui all'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000, l'esclusione della concessione per un anno decorrente dall'accertamento delle violazioni.

ART. 22 — DISCIPLINA D'USO

1. I concessionari devono presentare le loro attrezzature in condizioni di decoro e sicurezza. Essi rispondono, anche per il personale dipendente, della conduzione dei loro esercizi. Devono evitare qualsiasi motivo di disturbo ed osservare le norme vigenti per il funzionamento degli impianti installati, osservare le norme vigenti e le prescrizioni inserite nella concessione e quelle vigenti in materia igienico-sanitaria.
2. In caso di grave inadempimento alle prescrizioni del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale può imporre, oltre alle sanzioni specificamente previste, anche l'immediato allontanamento senza diritto a rimborso alcuno.

ART. 23 – SANZIONI

1. La violazione degli obblighi o dei divieti posti comporta la sanzione pecuniaria di cui all'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000, nella misura di una sanzione per violazione.
2. Il Comune può commissionare oltre alla sanzione prevista al precedente articolo anche l'esclusione per l'anno successivo alla partecipazione alle manifestazioni.
3. In caso di mancata partecipazione alla manifestazione, in assenza di giustificati e comprovati motivi documentati nei termini previsti, è prevista l'esclusione dalla partecipazione all'edizione successiva del Parco.
4. In caso di grave inadempimento alle prescrizioni del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale può imporre, oltre alle sanzioni specificamente previste, anche l'immediato allontanamento senza diritto a rimborso alcuno.

ART. 24 – RICHIESTA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE.

L' autorizzazione temporanea per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante sono concesse agli esercenti a condizione che:

- a) siano in possesso della licenza per spettacolo viaggiante, rilasciata dal Comune di residenza anagrafica se trattasi di impresa individuale o dal Comune ove la società ha la propria sede legale ai sensi dell'art.69 T.U.LP.S.;

b) l'attrazione da installare indicata nella licenza sia compresa nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4, Legge n. 337/1968 e rispetti i requisiti previsti dal D.M. 18/05/2007 relativo a "Norme di Sicurezza per le Attività di Spettacolo Viaggiante";

L'esercente contestualmente alla domanda di concessione di suolo pubblico deve richiedere anche l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante.

Una volta rilasciata la concessione dal competente ufficio, e preso possesso dell'area concessa con le strutture autorizzate, l'ufficio di Polizia Municipale, acquisiti tutti gli atti necessari tramite SUAP ed eventualmente richieste le dovute integrazioni, rilascia nel più breve tempo possibile e comunque prima dell'inizio della manifestazione l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante riportando anche altre eventuali prescrizioni o obblighi per lo svolgimento della manifestazione.

La richiesta per la commissione di vigilanza qualora si prevista dovrà essere esplicitamente richiesta al comune dai concessionari contestualmente alla domanda di concessione.

TITOLO IV — CIRCHI

ART. 25 - UBICAZIONE E FREQUENZA DELLE MANIFESTAZIONI

1. L'installazione di circhi è consentita nelle aree a ciò destinate, previa deliberazione in merito da parte della Giunta Comunale, che ne individua il luogo, il periodo di concessione (temporanea per più mesi/frazioni di mesi, o permanente un anno/più di un anno).

Le aree posso essere:

- pubbliche, previa deliberazione in merito da parte della Giunta Comunale ove possibile in base alle condizioni del territorio comunale;
- private, purché idonee per dimensione e localizzazione, previa autorizzazione da parte del Comune e che vi sia un'idonea area adibita alla sosta dei veicoli.

2. Non è concessa più di una manifestazione annuale di circo. Nel caso di domande concorrenti, per lo stesso periodo, l'ordine di precedenza è dato dall'ordine di ricezione della domanda al protocollo comunale SUAP.

ART. 26 — DOMANDA PER L'INSTALLAZIONE

1. Chiunque intenda collocare ed esercitare nel territorio del Comune, su aree pubbliche o private, un circo deve presentare apposita domanda al Comune entro 120 giorni dalla data di inizio della manifestazione.
2. Oltre a quanto indicato nell'art. 5, nella domanda si deve dichiarare:
 - L'ubicazione dell'area ed il periodo per il quale si intende occuparla;
 - La distribuzione planimetrica delle varie componenti costitutive dell'insediamento, con apposito elaborato datato e firmato;
 - Il programma degli spettacoli;
 - Il diametro in metri del tendone, la capienza di spettatori, il numero di addetti;
 - Il numero e la dimensione di ingombro delle attrezzature e dei mezzi tecnici necessari per lo spettacolo e per la permanenza nel luogo;
 - nel caso di presenza di animali, l'elenco completo e aggiornato del numero di esemplari e delle specie autorizzate ad essere trasportati e/o ospitati; l'impegno al rispetto dei criteri stabiliti dalla Commissione tecnica CITES del Ministero dell'Ambiente del 13.4.2006 nonché dei Regolamenti del Comune di Campo nell'Elba.
3. Le domande che perverranno all'Amministrazione Comunale incomplete non saranno prese in considerazione.

ART. 27 — CRITERI DI CONCESSIONE

1. L'istruttoria delle domande è effettuata dal competente ufficio comunale, previo esame della disponibilità dell'area richiesta, con la priorità data dall'ordine di arrivo al protocollo dell'Ente, compatibilmente con la natura degli spettacoli e delle attività esercitate. Dall'esito dell'istruttoria il competente ufficio comunale rilascerà la relativa concessione all'occupazione del suolo pubblico.
2. L'esito della domanda è comunicato agli interessati almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.
3. Ai concessionari può essere richiesto, prima del rilascio della concessione, un deposito cauzionale in un ammontare determinato dall'Ufficio comunale competente, entro il termine stabilito dal Comune.
4. Il concessionario conferma la propria partecipazione o la sua rinuncia entro il termine stabilito dal Comune.
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento anticipato del canone di occupazione del suolo pubblico e della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi, in conformità alla normativa vigente.

6. Il concessionario, nel caso in cui:

- a) rinunci alla concessione senza valida giustificazione, comprovata da relativa documentazione, oltre il termine stabilito dal Comune;
- b) non versi gli importi previsti dal presente Regolamento;
- c) non rispetti i tempi previsti nella concessione relativi al montaggio, inizio, fine e smontaggio;
- d) fornisca all'Amministrazione Comunale notizie o dichiarazioni non veritiere non potrà svolgere attività di circo o altra attività di spettacolo viaggiante nel Comune di Campo nell'Elba, nell'anno in corso e in quello successivo.

7. E' a carico dei concessionari l'onere di munirsi obbligatoriamente di apposita polizza assicurativa, agli effetti della responsabilità civile verso terzi.

ART. 28 — DISCIPLINA D'USO

1. La concessione dell'area non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante, che rimane disciplinata dagli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., dagli artt. 124 e seguenti del R.D. n.635 del 06/05/1940, "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza" e dalla Legge n. 337/1968, "Disposizioni in materia di circhi equestri e spettacolo viaggiante".

2. I concessionari devono presentare le loro attrezzature in condizioni di decoro e sicurezza. Essi rispondono, anche per il personale dipendente, della conduzione dei loro esercizi. Devono evitare qualsiasi motivo di disturbo ed osservare le norme vigenti per il funzionamento degli impianti installati, osservare le norme vigenti e le prescrizioni inserite nella concessione e quelle vigenti in materia igienico-sanitaria.

3. In caso di grave inadempimento alle prescrizioni del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale può imporre, oltre alle sanzioni specificamente previste, anche l'immediato allontanamento senza diritto a rimborso alcuno.

ART. 29 — OBBLIGHI DELL'IMPRENDITORE CIRCENSE

1. Nello svolgimento dell'attività, il gestore si obbliga a:

- a) Rispettare gli obblighi contenuti nell'atto di concessione;
- b) Concludere gli spettacoli non oltre le ore 24;

- c) Garantire adeguate condizioni di sicurezza, sia per la permanenza sia per l'accesso e il deflusso degli spettatori;
- d) Rispettare la normativa vigente in materia di emissioni sonore;
- e) Tenere sempre l'area, pubblica o privata, in condizioni di decoro e pulizia;
- f) Assicurare idonee condizioni di tenuta degli animali, nel rispetto delle leggi vigenti e dei criteri di tutela stabiliti dalla Commissione tecnica CITES del Ministero dell'Ambiente;
- g) Garantire la disponibilità di idonei servizi igienici, mantenuti in condizioni di costante pulizia;
- h) Restituire l'area utilizzata nelle condizioni di ricevimento.

2. E' vietato sub-concedere l'area a terzi.

3. Ove necessario per l'esercizio delle attività e in conformità con la vigente normativa in materia, le attrezzature installate, prima dell'inizio delle attività, devono essere sottoposte a controllo da parte della Commissione di Vigilanza dei Pubblici Spettacoli.

4. La violazione degli obblighi e dei divieti posti comporta, oltre alla sanzione pecuniaria di cui all'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000, l'esclusione della concessione per un anno decorrente dall'accertamento della violazione

5. In caso di grave inadempimento alle prescrizioni del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale può imporre, oltre alle sanzioni specificamente previste, anche l'immediato allontanamento senza diritto a rimborso alcuno.

ART. 30 – RICHIESTA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE.

L' autorizzazione temporanea per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante sono concesse agli esercenti a condizione che:

- a)** siano in possesso della licenza per spettacolo viaggiante, rilasciata dal Comune di residenza anagrafica se trattasi di impresa individuale o dal Comune ove la società ha la propria sede legale ai sensi dell'art. 69 T.U.LP.S.;
- b)** l'attrazione da installare indicata nella licenza sia compresa nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4, Legge n. 337/1968 e rispetti i requisiti previsti dal D.M. 18/05/2007 relativo a "Norme di Sicurezza per le Attività di Spettacolo Viaggiante";

L'esercente contestualmente alla domanda di concessione di suolo pubblico deve richiedere anche l'autorizzazione all' esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante.

Una volta rilasciata la concessione dal competente ufficio, e preso possesso dell'area concessa con le strutture autorizzate, l'ufficio di Polizia Municipale, acquisiti tutti gli atti necessari tramite SUAP ed eventualmente richieste le dovute integrazioni, rilascia nel più breve tempo possibile e comunque prima dell'inizio della manifestazione l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante riportando anche altre eventuali prescrizioni o obblighi per lo svolgimento della manifestazione.

La richiesta per la commissione di vigilanza qualora si prevista dovrà essere esplicitamente richiesta al comune dai concessionari contestualmente alla domanda di concessione.

TITOLO V— NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 31 — ATTIVITÀ DI CONTROLLO

La Polizia Municipale svolge attività di controllo in ordine al corretto svolgimento delle manifestazioni e alle regolarità delle stesse in adempimento delle disposizioni stabilite nelle concessioni e, per quanto di competenza, a quelle contenute nel presente Regolamento.

ART. 32 — NORME FINALI

1. Nel caso di sussistenza di situazioni non previste o non codificate dal presente Regolamento, la cui risoluzione sia indispensabile per il buon funzionamento delle attività da svolgere, il Dirigente competente, provvede per quanto necessario con proprio provvedimento.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
3. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione del Consiglio Comunale e dalla stessa data cessa l'efficacia del precedente Regolamento approvato con deliberazione di C.C. N.59 del 03/10/2014.
4. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti comunali aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con il presente regolamento.